

- (11) Il comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE/Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee ⁽¹⁾, è stato consultato a norma dell'articolo 3 della citata decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è la definizione di norme comuni per la compilazione delle statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le ferrovie nella Comunità. Ciascuno Stato membro trasmette le statistiche relative ai trasporti ferroviari sul proprio territorio nazionale. Qualora un'impresa ferroviaria operi in più Stati membri, le autorità nazionali competenti la invitano a presentare dati separati per ciascuno dei paesi in cui essa opera, onde consentire l'elaborazione delle statistiche nazionali.

Gli Stati membri hanno facoltà di escludere dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:

- le imprese ferroviarie che operano interamente o principalmente nell'ambito di impianti industriali e simili, comprese le installazioni portuali;
- le imprese ferroviarie che forniscono essenzialmente servizi turistici locali, come ferrovie storiche a vapore.

Articolo 3

Definizioni

- Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - «paese dichiarante»: lo Stato membro che trasmette i dati all'Eurostat;
 - «autorità nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi responsabili in ciascun Stato membro della produzione di statistiche comunitarie;
 - «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa di diritto pubblico o privato che presta servizi di trasporto di merci e/o passeggeri a mezzo ferrovia.
- Le definizioni di cui al paragrafo 1 possono essere rettificata o aggiornate con l'adozione di ulteriori definizioni necessarie per garantire l'armonizzazione delle statistiche secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GUL 181 del 28.6.1989, pag. 47.

Articolo 4

Raccolta dei dati

1. Le statistiche che devono essere raccolte sono indicate negli allegati del presente regolamento. Tali statistiche comprendono le seguenti categorie di dati:

- statistiche annuali sui trasporti di merci — dati particolareggiati (allegato A);
- statistiche annuali sui trasporti di merci — dati semplificati (allegato B);
- statistiche annuali sui trasporti passeggeri — dati particolareggiati (allegato C);
- statistiche annuali sui trasporti passeggeri — dati semplificati (allegato D);
- statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato E);
- statistiche regionali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato F);
- statistiche sui flussi di traffico sulla rete ferroviaria (allegato G);
- statistiche sugli incidenti (allegato H).

2. Gli allegati B e D stabiliscono requisiti a carattere semplificato che possono essere utilizzati da parte degli Stati membri in alternativa ai normali dati particolareggiati di cui rispettivamente agli allegati A e C, per le imprese per le quali il volume totale dei trasporti di merci o di passeggeri è inferiore rispettivamente a 500 milioni tonnellate-Km o 200 milioni passeggeri-Km. Queste soglie possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri presentano inoltre un elenco delle imprese ferroviarie per cui vengono trasmesse le statistiche, come specificato all'allegato I.

4. Ai fini del presente regolamento, le merci vengono classificate a norma dell'allegato J. Le merci pericolose vengono ulteriormente classificate a norma dell'allegato K.

5. Il contenuto degli allegati può essere rettificato secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 5

Fonti dei dati

1. Gli Stati membri designano un'organizzazione pubblica o privata per la partecipazione alla raccolta dei dati richiesti ai sensi del presente regolamento.

2. I dati necessari possono essere ottenuti utilizzando qualsiasi combinazione delle seguenti fonti:

- indagine obbligatoria;
- dati amministrativi, compresi i dati raccolti dalle autorità di regolamentazione;
- procedure statistiche estimative;